

## **Può un regolamento ministeriale modificare la legge slovena della sicurezza sullo sci?**

Come ho già accennato nelle mie precedenti relazioni la *ratio* della legge slovena sulla sicurezza dello sci e' la salvaguardia dello sciatore dagli infortuni sciistici.

L' articolo 24 della legge include nelle sue norme le regole del decalogo FIS e prevede sanzioni anche per il mancato rispetto delle regole FIS.

Secondo il parere dei funzionari responsabili per la sicurezza sullo sci presso la Federazione slovena dello sci (Smučarska Zveza Slovernije – SZS) e dei periti giudiziari in materia dello sci, sarebbe utile:

- risolvere, con norme piu' precise, il problema dell' affollamento delle piste, prevedendo, nei casi necessari, sanzioni a carico dei gestori,
- curare maggiormente la qualità della preparazione e la manutenzione delle piste ( spianate senza scalini oppure granuli di neve ghiacciata),
- introdurre nelle previsioni della legge oppure dei regolamenti ministeriali una precisa definizione per le piste facilissime (piste verdi),
- sancire il divieto di ogni rapporto di lavoro e di cointeressenza fra i controllori delle piste e i gestori (incompatibilità d' interesse e dipendenza disciplinare, ecc.),
- assicurare, infine, una maggiore presenza degli organi di polizia nelle aree sciabili per il controllo delle piste e per gli opportuni interventi anche in materia di ordine pubblico (condotte imprudenti, sciatori ubriachi, problemi riguardanti i parcheggi, ecc.).

La proposta della Federazione slovena dello sci venne accolta: presso il Ministero degli Interni fu istituito un gruppo di lavoro con il compito di preparare una modifica della legge sullo sci per aumentare la tutela della sicurezza degli utenti delle piste proprio secondo i suggerimenti e le proposte della Federazione.

Sotto l' influenza, forse anche le pressioni dei gestori degli impianti di risalita e delle aree sciabili, le buone intenzioni a favore della sicurezza non vennero mantenute.

La proposta di modifica della legge, da giudicare negativamente, prevedeva la diminuzione delle competenze spettanti alla Federazione nella fase preparatoria dei atti normativi riguardanti la sicurezza sulle piste di sci. La logica dei corretti argomenti non aveva trovato riscontro nella maggioranza nel gruppo di lavoro.

Con le modifiche apportate alla legge sulla sicurezza dello sci nel febbraio del 2008 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Slovena del 19. febbraio 2008, N. 17/2008) in sostanza:

- non si risolvevano il problema dell' affollamento delle piste,
- non si prevedevano precise indicazioni per la preparazione delle piste,
- non veniva data una precisa definizione per le piste facilissime (piste versi)
- non veniva prevista una abilitazione professionale per i controllori delle piste.

Come già detto, la modifica della legge privava la Federazione della facoltà di presentare proposte legislative, riducendo le sue competenze solamente alla collaborazione nella fase di preparazione degli atti ministeriali riguardanti i soli problemi tecnici delle piste. Tuttavia non è stato precisato l'ambito di questa collaborazione. Il collaboratore (come

rappresentare della Federazione), in questa fase, può essere qualsiasi gruppo, settore in essa incorporato, oppure un semplice membro, secondo l'opzione del Ministero dei trasporti.

Il problema dell'affollamento delle piste e della relativa responsabilità del gestore, per il mancato rispetto del limite di capacità dell'area sciistica, prevista nella licenza d'esercizio, è rimasto senza una precisa soluzione.

Secondo le modifiche apportate alla legge la pista è sciabile quando è stata preparata da un battipista, senza che sia specificata la qualità della superficie sciabile.

Per il controllore della pista non è più necessaria la abitazione come allievo maestro di sci, essendo sufficiente che sappia sciare ricevendo la relativa qualifica da una commissione formata da maestri di sci. Nel svolgere le sue mansioni è indipendente, sebbene la modifica normativa tolleri l'esistenza di un rapporto di lavoro con il gestore.

Le competenze e gli interventi, prima spettanti ad un unico ufficio, l'Ispettorato per la sicurezza sullo sci, vengono divise fra vari organi statali. Il Ministero degli Interni, con i suoi organi competenti, controlla il comportamento degli sciatori e accerta le trasgressioni mentre il Ministero dei trasporti controlla gli impianti, le segnalazioni, i mezzi di protezione e la preparazione della piste.

Certamente le modifiche alla legge, ove avessero diminuito notevolmente i doveri dei gestori facendo più agio sulla auto-responsabilità degli sciatori, non avrebbero superato l'esame e il voto parlamentare.

Il compito di ridurre al minimo le responsabilità dei gestori fu, pertanto, affidato al regolamento ministeriale.

Come già detto, la modifica normativa ha escluso dalla partecipazione alla elaborazione dei atti ministeriali le persone competenti nominate dalla Federazione. Così fu

aperta la possibilità al gruppo di lavoro presso il Ministero dei trasporti di creare atti secondo gli interessi dei gestori. Mi permetto pensare se si può in questo *circulus vitiosus* trascurare la possibilità di un eventuale influenza delle assicurazioni? Non per essere cattivi, ma bisogna sapere che nella stagione 2006/2007 si son verificati 6000 incidenti sciistici su due milioni di cittadini Sloveni: la maggior parte su piste rosse ove sono presenti le velocità piu' elevate.

Dopo le elezioni nell' autunno del 2008 il nuovo Ministro dei trasporti ha firmato, *sine ira et studio*, il regolamento *Sui requisiti tecnici per l' esercizio delle aree sciabili protette* (Gazzetta ufficiale della Repubblica Slovena del 24. dicembre 2008, N. 116/2008).

Il regolamento tratta materia riservata alla legge prevedendo norme contrarie alla legge: ad esempio privando di efficacia l'articolo 24 della legge, che determina il comportamento dello sciatore nelle aree sciabili protette (decalogo FIS). In particolare l' articolo 2/II del regolamento, prevede letteralmente che: *I provvedimenti tecnici per rendere sicure le piste di sci si stabiliscono considerando auto-responsabile lo sciatore che superi la velocità di 25 km/h. Lo sciatore, inoltre, e' auto-responsabile quando non si adatta al terreno, alle condizioni meteorologiche, alla propria conoscenza dello sci ed alle proprie capacità psicofisiche.*

Dunque lo sciatore deve sciare ad una velocità non superiore ai 25 km/h e contemporaneamente valutare tutti gli aspetti e tutte le condizioni sopra indicati.

La giustizia ordinaria non ha ancora deliberato sentenze riguardanti le disposizioni dell' articolo 2/II del regolamento: sarebbe opportuno, alla prima occasione, impugnare una causa presso la Corte Costituzionale per accertare le conformità del regolamento con la legge.

Al momento possiamo soltanto discutere dell'insensatezza di questa norma.

Oggi con le nuove tecniche e le moderne attrezzature individuali, lo sciatore ottiene velocità medie ricomprese tra i 40 e i 50 km/h. Questa velocità dà il piacere dello sci, come ricreazione e divertimento, nel stesso tempo richiede, perché siano evitati danni a sé e agli altri, una buona padronanza degli sci. La previsione di un limite di velocità non ha senso ed non trova riscontro nel decalogo FIS.

Non e' dubbio che la previsione di un limite di velocità renda lo sciatore che lo supera auto-responsabile. Così si favoriscono i gestori anche nei costi e nelle spese dei mezzi per la protezione delle piste (urti, ecc.): per esempio la previsione di protezioni imbottite che resistano alle velocità che non superano i 25 km/h per un peso di 75 kg.

Dunque meno spese per le attrezzature, per la manutenzione delle piste, per le segnalazioni, ecc. Limitando la velocità perde il suo senso anche la categorizzazione delle piste. In ogni modo, meno spese!

Parlando di indennizzi per infortuni sciistici si può constatare che, con il superamento del limite della velocità previsto dal regolamento, lo sciatore e' sempre responsabile, ad esempio anche nel caso in cui le reti di protezione sopra un crepaccio non resistano all' urto di uno sciatore di 75 kg che proceda ad una velocità ricompresa tra i 40 - 50km/h .

Questa norma, tra l'altro, porrà gravi problemi in materia di prove. Non siamo sulla strada, ove esistono tachimetri, tracce di frenatura, carrozzerie frantumate, ecc., tutti elementi utili per la ricostruzione del sinistro stradale e per stabilire la velocità degli autoveicoli.

Chi sarà quell' esperto in materia sciistica che potrà accertare il rispetto, o il mancato rispetto, del limite di velocità?!

Sebbene l' argomento riguardi il diritto interno sloveno, non si può restare indifferenti considerato che i centri sciistici sloveni sono frequentati anche da turisti stranieri non aggiornati su questa »trappola« per la responsabilità. Infine prossimo mese di dicembre, non appena il tempo sarà favorevole, sarà aperto il centro sciistico italo - sloveno del monte Canino con altitudini dai 1100 ai 2400 metri s/m e con due differenti regimi di comportamento sullo sci (lo sloveno e l'italiano).

Per quanto riguarda l' affollamento delle piste, secondo il regolamento sloveno, il gestore ha il dovere di avvertire gli utenti soltanto apponendo il tabellone »rallentare-slowly«. Anche in questo caso il legislatore ha trascurato situazioni pericolose e incidenti sciistici in nesso causale con l' affollamento delle piste.

Per evitare simili aspetti insensati nel diritto sciistico è piu' che mai necessario unificare, almeno nei paesi europei, i vari diritti della neve. Tre anni or sono, al Forum di Bormio, l' onorevole Frattini ha accennato alla possibilità che il Consiglio d' Europa possa emettere una direttiva per la salvaguardia dello sciatore considerato come consumatore delle prestazioni dei gestori nelle aree sciistiche. Si può avanzare e procedere ancora su questa suggestione?

Solkan ottobre 2009

Tomaž Marušič

